



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 27.06.1995

COM(95) 287 def.

95/0171(CNS)

Progetto di

**REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**

*relativo alle statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni*

**(proposto dalla Commissione)**



## MOTIVAZIONE

1. Per assolvere i compiti ad essa affidati nel campo degli affari economici e sociali e, soprattutto, nel campo dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, la Commissione deve disporre di dati comparabili sulla dispersione e la struttura delle retribuzioni nell'Unione europea. Per tale motivo, tra il 1966 e il 1978, a norma di una serie di regolamenti del Consiglio, sono state effettuate quattro indagini comunitarie, specifiche a questo argomento, nell'industria, il commercio, le banche e le assicurazioni. I risultati di tali indagini, pubblicati da Eurostat, sono stati accolti assai favorevolmente dai servizi della Commissione e dalle Amministrazioni nazionali, dagli ambienti economici e sociali e dai ricercatori. Essi hanno costituito la base di molte analisi relative al mercato del lavoro.
2. Anche se, per diversi motivi - il principale dei quali è costituito dall'onere per gli Istituti di statistica, tali indagini sono state interrotte a livello comunitario, alcuni paesi hanno continuato a realizzarle. La necessità di questo tipo di dati è, infatti, sempre di grande attualità. Vari servizi della Commissione hanno manifestato ad Eurostat l'esigenza di disporre di informazioni sulla struttura e la ripartizione dei salari a livello europeo. A seguito della proposta di Eurostat, tutti gli Stati membri si sono pronunciati a favore della realizzazione di un'indagine sulla struttura dei salari che si basi sui dati contabili del 1995.
3. Dando seguito alle decisioni assunte nel corso del vertice di Essen, i paesi dell'Unione europea hanno varato numerosi programmi di azione aventi per oggetto, in particolare, la flessibilità del mercato del lavoro, la creazione di posti di lavoro, la lotta alla disoccupazione. Per precisare il contesto in cui queste politiche vengono attuate, e per fornire anche gli elementi che sono necessari al monitoraggio dei programmi nazionali sull'occupazione, i servizi della Commissione dovranno disporre, nei prossimi anni, di informazioni statistiche riguardanti i vari aspetti delle retribuzioni.
4. In ottemperanza al principio di sussidiarietà, un'indagine sulla struttura delle retribuzioni a livello dell'Unione europea è di competenza tanto della Commissione quanto degli Stati membri. La Commissione cercherà di armonizzare i concetti e le nomenclature di raccolta e di definire le informazioni necessarie ai principali utenti: Istituzioni comunitarie, Amministrazioni nazionali, regionali e locali, Organizzazioni internazionali, Federazioni di datori di lavoro, Sindacati ed Organismi di ricerca. La raccolta vera e propria nonché i metodi utilizzati per tale raccolta sono, invece, di responsabilità degli Stati membri.

5. Non si prevede una rilevazione esaustiva, presso tutte le imprese, ma di basarsi su un campione rappresentativo. I paesi che possiedono fonti adeguate, soprattutto di tipo amministrativo, potranno utilizzarle - anche con un questionario semplificato - se tale metodo è compatibile con le definizioni ed i metodi adottati e risponde all'insieme delle variabili richieste.
6. La base giuridica garantisce che si disporrà di un nocciolo comune di variabili raccolte ed elaborate secondo nomenclature e metodologie armonizzate. In questo campo, sarà necessaria un'iniziativa legislativa dal momento che il progetto di indagine proposto va oltre il quadro delle indagini esistenti a livello nazionale. È dunque necessaria una base giuridica a livello dell'Unione europea sia per mettere in pratica che per adeguare le legislazioni nazionali.
7. Le statistiche sulla struttura delle retribuzioni hanno lo scopo principale di individuare le relazioni statistiche tra la retribuzione e talune caratteristiche del lavoratore dipendente (sesso, istruzione, qualifica professionale, età, tipo di contratto, anzianità nell'impresa, ecc.) e dell'impresa o dell'unità di attività economica che lo occupa (attività economica, dimensione, regione, ecc.). Tali statistiche forniscono, inoltre, informazioni sulla distribuzione delle retribuzioni individuali e sulle differenze retributive tra le diverse categorie di lavoratori dipendenti. Esse contribuiscono così a spiegare in che misure la differenze di livello che si constatano tra attività economiche e da paese a paese siano imputabili a differenze nella struttura della manodopera. Esse, infine, sono estremamente importanti per il sistema statistico di Eurostat, come mezzo di valutazione del grado di comparabilità dei proventi armonizzati e come eventuale base di ponderazione per altre indagini.
8. Il principale obiettivo dell'istituzione di statistiche sulla struttura delle retribuzioni è quello di fornire informazioni comparabili e di buona qualità per tutti i paesi dell'Unione europea. Si tratta di dati che, attualmente, mancano pur essendo essenziali per definire e valutare le politiche sociali e le iniziative da intraprendere sul mercato del lavoro a livello nazionale e a livello dell'Unione europea. Per esempio, l'inesistenza di dati comparabili sulla struttura delle retribuzioni rende difficile valutare politiche di occupazione dirette a specifiche categorie di persone nell'Unione europea, come - per esempio - quella dei giovani.
9. La Commissione ha dato vita ad una serie di iniziative contro le discriminazioni in materia retributiva; si segnalano, a questo proposito, la direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne ed il Parere della Commissione sulla equa retribuzione, presentata nel settembre 1993. In tale parere, la Commissione ritiene che si debbano adottare provvedimenti appropriati per migliorare la qualità delle informazioni disponibili a livello comunitario per quanto riguarda la struttura delle retribuzioni. Nel campo della parità salariale tra donne e uomini, è importante effettuare comparazioni in funzione delle caratteristiche individuali degli interessati (per esempio, a professione, settore d'attività ed anzianità analoghe).

10. In seguito all'adozione, da parte degli Stati membri, di una Carta sociale sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori, la Commissione ha dato vita a numerose iniziative. Tra di esse, talune riguardano i contratti di lavoro e la lotta contro le distorsioni della concorrenza. Sia le motivazioni di tali iniziative che il controllo del loro impatto esigono un miglior monitoraggio dell'andamento salariale a seconda, soprattutto della natura del contratto e dalla struttura delle ore prestate.
11. All'inizio, solo l'industria è stata oggetto di indagine; in seguito sono state coperte le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, le banche e le assicurazioni. Proprio la crescita dell'occupazione nel settore dei servizi richiede una migliore copertura di questi ultimi. Anche l'interesse, nutrito dal Libro Bianco nei confronti del settore dei servizi e del turismo come fonte di nuova occupazione, rafforza tale esigenza. Questo è il motivo per cui Eurostat ha ritenuto opportuno proporre l'estensione dell'indagine all'insieme dell'economia. Una copertura completa, però, presenta, per taluni paesi, enormi difficoltà. Quindi, per i paesi che non sono in grado di coprire l'insieme dell'economia, vengono dichiarate prioritarie le seguenti sezioni della NACE, Rev. 1, che compaiono nella proposta di regolamento: da C ad E (insieme delle industrie), F (costruzione), G (commercio), H (hotels e ristoranti), I (trasporti e comunicazioni), J (attività finanziarie) e K (settore immobiliare, servizi di locazione e alle imprese). È una scelta che tiene conto delle attuali priorità della Commissione in materia di sviluppo delle statistiche sui servizi. Inoltre, pur continuando a coprire, come in passato, gli aspetti tradizionali delle retribuzioni, la nuova indagine - qui proposta - presenta alcune innovazioni: tipo di contratto di lavoro, livello di istruzione dell'individuo, esistenza di una convenzione collettiva, ecc.
12. Il gruppo di lavoro "Statistiche delle retribuzioni" ha insistito sul fatto che la decisione di avviare la raccolta di queste informazioni statistiche sia presa prima possibile in modo che le imprese e le unità locali che fanno parte del campione siano in grado di mettere in atto, già dal 1995, le disposizioni necessarie per rispondere ai questionari. Il Comitato del Programma Statistico, riunitosi il 1° e 2 dicembre 1994 a Lussemburgo ha dato parere favorevole a questa proposta di regolamento.
13. A questo scopo, la Commissione sottopone all'approvazione del Consiglio l'allegato progetto di regolamento.

## PROGETTO DI REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

*relativo alle statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatili, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione delle retribuzioni nei paesi della Comunità europea, per quanto riguarda sia le variazioni delle retribuzioni in funzione della struttura della manodopera, sia la ripartizione dei lavoratori dipendenti secondo il livello retributivo;

considerando che lo sviluppo della Comunità europea e il funzionamento del mercato interno rendono sempre più necessario disporre di dati comparabili sulla struttura delle retribuzioni, segnatamente quale strumento per analizzare i progressi in direzione di una maggiore coesione sociale ed economica e per ottenere comparazioni attendibili tra gli Stati membri e le regioni della Comunità europea;

considerando che il metodo migliore per valutare la situazione per quanto concerne la struttura e la ripartizione delle retribuzioni consiste nel procedere a indagini comunitarie sulla struttura delle retribuzioni, utilizzando definizioni e metodi armonizzati, come già avvenuto nel 1966, 1972, 1974 e 1978 a norma dei regolamenti n. 188/64/CEE e (CEE) n. 2395/71, 178/74 e 495/78<sup>(1)</sup>;

considerando che, a motivo dei mutamenti che si producono nella struttura della manodopera e nella ripartizione delle retribuzioni, in particolare per quanto concerne le attività economiche, i risultati delle precedenti indagini non rispecchiano più la realtà e non coprono tutti i paesi della Comunità europea;

considerando che i dati attualmente disponibili per l'insieme degli Stati membri rappresentano soltanto delle medie e non forniscono pertanto indicazioni né sulla relazione tra le retribuzioni e le caratteristiche individuali dei lavoratori dipendenti (in particolare, età, sesso, qualifica professionale e anzianità di servizio), né sugli scarti tra le retribuzioni;

considerando che dati statistici in materia sono disponibili soltanto per alcuni Stati membri, precludendo con ciò l'effettuazione di comparazioni valide, e che occorre pertanto eseguire indagini sulla struttura delle retribuzioni sulla base di definizioni comuni e di metodologie armonizzate;

considerando che, in ossequio al principio della sussidiarietà, alla definizione di standard statistici comuni che permettano di ottenere dati armonizzati si può procedere efficacemente soltanto a livello comunitario mentre la loro successiva applicazione avverrà in ogni singolo Stato membro sotto la responsabilità degli organismi e delle istituzioni preposte all'elaborazione di statistiche ufficiali;

---

(1) Regolamento n. 188/64/CEE, GU n. 214 del 24.12.1964, pag. 3634/64.  
Regolamento (CEE) n. 2395/71, GU n. L 249 del 10.11.1971, pag. 52.  
Regolamento (CEE) n. 178/74, GU n. L 21 del 25.1.1974, pag. 2.  
Regolamento (CEE) n. 495/78, GU n. L 68 del 10.3.1978, pag. 3.

considerando che l'esecuzione di un'indagine sulla struttura delle retribuzioni a livello comunitario costituisce una delle azioni prioritarie del programma statistico 1993-1997<sup>(2)</sup>;

considerando che può essere accettabile per i paesi che dispongono di fonti amministrative o di altre fonti statistiche appropriate attingere a tali fonti o anche combinarle con un questionario semplificato, qualora tale metodo sia compatibile con le definizioni e le metodologie approvate e riguardi l'intero ventaglio di variabili oggetto di indagine;

considerando che il Comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, EURATOM<sup>(3)</sup> del Consiglio ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

---

(2) Decisione 93/464/CEE del Consiglio, GU n. L 219 del 28.8.1993, pag. 1.

(3) GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

## *Articolo 1*

### **Disposizioni generali**

Gli Stati membri procedono a un'indagine statistica comunitaria sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni della totalità dei lavoratori dipendenti, limitatamente alle attività economiche definite all'articolo 3.

## *Articolo 2*

### **Periodo di riferimento**

L'indagine è eseguita sulla base dei dati statistici relativi all'anno finanziario 1995 e a un corrispondente mese rappresentativo.

## *Articolo 3*

### **Limiti dell'indagine**

L'indagine riguarda tutte le attività definite nelle sezioni C, D, E, F, G, H, I, J e K della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, in appresso denominata "NACE Rev. 1", adottata con il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993<sup>(5)</sup>.

## *Articolo 4*

### **Unità dell'indagine**

La rilevazione dei dati e l'elaborazione di statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni si basano su un campione estratto con riferimento a tutte le unità statistiche definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>, fornendo informazioni per un campione di lavoratori dipendenti in unità locali con 10 o più addetti, classificate secondo la dimensione e l'attività principale.

---

(4) GU n. L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

(5) GU n. L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

(6) GU n. L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

## *Articolo 5*

### **Caratteristiche delle informazioni richieste**

I dati da rilevare riguardano:

1. l'unità locale dei lavoratori dipendenti campionati:

regione in cui essa opera, dimensioni, attività economica classificata secondo la NACE Rev. 1, forma di controllo economico e finanziario ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione e tipo di contratto collettivo di lavoro in vigore;

2. ciascun lavoratore dipendente compreso nel campione:

- a) retribuzione lorda per un periodo completo di paga nel mese di riferimento, comprese le diverse indennità corrisposte regolarmente, le maggiorazioni per ore di lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni, nonché le provvigioni; sono incluse altresì le retribuzioni per i periodi di assenza (congedo o malattia) interamente a carico dei datori di lavoro, nonché gli assegni familiari e le altre indennità previste nei contratti collettivi o volontariamente all'interno dell'unità locale; devono essere indicati separatamente: 1) il totale delle retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario; 2) i compensi speciali per prestazioni di lavoro a turni, notturno o festivo;
- b) retribuzione lorda annua nel relativo anno finanziario, ossia la retribuzione lorda quale è definita al punto 2., lettera a), riferita a una base annua, più le gratifiche occasionali (quali assegni di vacanza, tredicesime mensilità e partecipazioni agli utili); l'importo delle gratifiche occasionali deve essere indicato separatamente;
- c) numero di ore retribuite o numero di ore di una settimana o di un mese di lavoro standard per i quali è corrisposta la retribuzione, numero di ore di lavoro straordinario retribuite nel periodo di paga e numero di giorni di ferie, escluse le festività nell'anno;
- d) sesso, età, professione classificata secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni, in appresso denominata ISCO-88 (COM), livello di istruzione e formazione, anzianità di servizio nell'impresa, regime di lavoro, ossia a tempo pieno o part time, tipo di contratto di lavoro.

## *Articolo 6*

### **Rilevazione dei dati**

- 1. L'indagine viene effettuata dai servizi statistici degli Stati membri, che fissano i metodi per la raccolta delle informazioni.
- 2. Per alcune caratteristiche, quali il livello di istruzione e di formazione, nonché il tipo di contratto di lavoro, gli Stati membri possono eseguire indagini sulla base di un sottocampione di lavoratori dipendenti ricavato dall'indagine principale.

3. Le persone tenute a fornire i dati devono dare alle domande risposte veritiere e complete entro i termini stabiliti. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ad evitare ogni contravvenzione all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 5.
4. L'indagine può non essere eseguita dagli Stati membri che dispongono, per averle attinte da altre fonti appropriate, di informazioni come minimo equivalenti per quanto attiene all'accuratezza, alla qualità e allo stato aggiornato dei dati.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, tutte le informazioni, in particolare per quanto concerne le metodologie, necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

#### *Articolo 7*

#### **Rappresentatività**

L'attendibilità e la comparabilità a un livello di qualità elevato devono essere ottenute utilizzando campioni di dimensioni tali da contenere entro la soglia del 3% l'errore standard relativo per la variabile retribuzione oraria lorda media per sezione o sottosezione, qualora esista, della NACE Rev. 1 a livello NUTS 1.

#### *Articolo 8*

#### **Elaborazione dei risultati**

I servizi statistici degli Stati membri elaborano le risposte alle domande (articolo 6 §3) o i dati tratti da altre fonti (articolo 6 §4) in modo da ottenere risultati comparabili.

#### *Articolo 9*

#### **Trasmissione dei risultati**

I risultati sono trasmessi entro un termine di 18 mesi dalla fine dell'anno di calendario del periodo di riferimento, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione nazionale o delle prassi in materia di segreto statistico, in ottemperanza al disposto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990<sup>(7)</sup>, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto.

---

(7) GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

## *Articolo 10*

### **Comitato**

Le disposizioni per l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

- le definizioni da utilizzare,
- le disposizioni in materia di accuratezza e qualità,
- i livelli di articolazione da applicare alle variabili,
- l'opportuna forma delle variabili trasmesse,
- l'elenco delle tavole oggetto di diffusione,

sono stabilite dalla Commissione previa consultazione del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom<sup>(8)</sup> del Consiglio, in conformità con la procedura prevista all'articolo 11.

## *Articolo 11*

### **Procedura**

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata in tale materia. Il presidente non partecipa al voto.
2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

## *Articolo 12*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

.....  
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

(8) GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

## *ALLEGATO*

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **I. Eccezioni in merito al campo dell'indagine**

1. Per la Germania: sezioni H, I, divisione 67 della sezione J e sezione K.
2. Per la Grecia: sezioni F e K.
3. Per l'Irlanda: sezioni I, J e K.

#### **II. Eccezioni in merito al periodo di riferimento**

1. Per la Francia: l'anno finanziario 1994 e un mese rappresentativo corrispondente.
2. Per l'Austria: l'anno finanziario 1996 e un mese rappresentativo corrispondente.

#### **III. Informazioni più complete**

Gli Stati membri possono fornire informazioni più dettagliate, riguardanti, ad esempio, altre sezioni della NACE Rev. 1 o unità con meno di 10 addetti.

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

### IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E, IN PARTICOLARE, SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

**TITOLO DELLA PROPOSTA: PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO  
ALLE STATISTICHE SULLA STRUTTURA E SULLA  
RIPARTIZIONE DELLE RETRIBUZIONI.**

#### LA PROPOSTA

- 1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché è necessaria una legislazione comunitaria in questo campo e quali sono i suoi principali obiettivi?**

Per assolvere i compiti ad essa affidati nel campo degli affari economici e sociali, e soprattutto dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, la Commissione ha bisogno di disporre di informazioni comparabili sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni nei paesi dell'Unione europea. Tale esigenza è divenuta ancor più pressante a causa dei nuovi orientamenti formulati nel Libro bianco sulla Crescita, la Competitività e l'Occupazione.

L'obiettivo principale dell'organizzazione di un'indagine siffatta è quello di rispondere ad esigenze politiche cui le attuali statistiche comunitarie non possono fornire una risposta. La Commissione ha individuato alcuni campi per i quali è necessario disporre di dati sulla struttura delle retribuzioni:

- il funzionamento dei mercati comunitari del lavoro;
- il problema dell'adeguamento delle forze di lavoro nei settori sottoposti a più forte concorrenza;
- lo sviluppo di indicatori che consentono l'attuazione di politiche regionali;
- la politica sulla parità salariale tra uomini e donne, sulle eque retribuzioni e sui bassi salari;
- gli scarti retributivi da professione a professione;
- le trattative sulle retribuzioni.

Questi dati attualmente mancano, mentre sarebbero importanti per definire e valutare le politiche sociali in seno al mercato del lavoro, a livello nazionale e comunitario.

Le informazioni statistiche di cui si dispone presso ciascun Stato membro, non consentono comparazioni valide soprattutto a causa delle divergenze tra le indagini e le fonti esistenti.

Per garantire la comparabilità delle statistiche in questo campo, le indagini devono essere condotte ed elaborate in base a definizioni uniformi e secondo metodi comuni, senza però cercare di armonizzare i sistemi esistenti di raccolta dei dati in ciascun Stato membro. Anche le fonti amministrative esistenti dovranno essere adeguate e sfruttate secondo una metodologia stabilita in precedenza. Solo un test giuridico a livello comunitario consente di garantire che vengano ottenute le variabili richieste e che esse vengono trattate secondo definizioni e metodi comuni, tali da garantire la comparabilità dei risultati.

## L'IMPATTO SULLE IMPRESE

### **2. Chi sarà interessato dalla proposta?**

#### *Quali settori d'impresa*

L'indagine interessa le imprese delle sezioni C, D, E, F, G, H, I, J, e K della nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, NACE Rev.1. Taluni paesi copriranno anche le sezioni L, M, N e O della NACE Rev. 1.

#### *Imprese di quali dimensioni (quota delle piccole e medie imprese).*

L'indagine utilizza come unità statistica gli individui delle unità locali che occupano da 10 dipendenti in su.

Verranno ottenuti risultati per varie classi di dimensione.

Le unità che occupano meno di 10 dipendenti non rientrano nel campo del regolamento ma alcuni paesi prevedono di includere le unità con un dipendente, e più, nel campo d'indagine.

Per i paesi che effettueranno indagini specifiche, esse avverranno per campione in modo da diminuire l'onere delle imprese e degli Istituti Nazionali di Statistica (INS). I piani di campionamento verranno stabiliti dagli INS che, generalmente, fanno uso di frazioni di campione diverse a seconda della dimensione delle unità. Una parte notevole dell'informazione richiesta nei questionari è disponibile negli schedari di gestione delle imprese e, pertanto, l'onere sarà limitato. Anche i repertori sulle imprese/unità locali contengono parte delle informazioni richieste per tali unità. Negli Stati membri che utilizzeranno altre fonti di dati, l'onere a carico delle imprese sarà considerevolmente inferiore perché talune variabili potranno essere tratte da tali fonti.

*Esistono zone geografiche particolari nella Comunità, in cui tali imprese hanno sede?*

Talune zone dell'Unione europea hanno una predominanza di piccole e media imprese. Al fine di stabilire tabelle più dettagliate sulla struttura delle retribuzioni a livello regionale, taluni dati verranno richiesti a livello della NUTS 1.

**3. Quali provvedimenti dovranno adottare le imprese per conformarsi alla proposta?**

Le unità che rientreranno nel campo delle indagini saranno invitate a rispondere in maniera corretta e completa (e nei termini stabiliti) ai questionari loro inviati dalle istanze statistiche nazionali.

Tuttavia, per i paesi che già realizzano questo tipo di indagini (Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) nonché per i paesi che utilizzeranno fonti amministrative (Danimarca, Portogallo, Finlandia e Svezia) lo sforzo supplementare chiesto alle imprese non sarà eccessivo se le variabili proposte non oltrepasseranno il quadro di quelle già esistenti.

**4. Quali effetti economici potrà avere la proposta?**

- *sull'occupazione*
- *sugli investimenti e la creazione di nuove imprese*
- *sulla concorrenza*

In generale, i dati statistici, soprattutto quelli che riguardano le retribuzioni, sono necessari per tracciare e valutare le politiche economiche e sociali nei campi di cui al punto 1. In questa prospettiva, la proposta avrà effetti positivi sull'occupazione e sulla lotta alla disoccupazione, sugli investimenti e sulla competitività. I responsabili politici, economici e sociali potranno avere accesso a dati affidabili ed aggiornati, il che consentirà loro di rendersi meglio conto delle condizioni socio-economiche in cui essi lavorano e consentirà ai datori di lavoro di definire meglio la politica generale delle imprese.

L'importanza delle iniziative comunitarie che beneficeranno, nella loro esecuzione e nelle fasi di controllo, della disponibilità di statistiche migliori, lascia intravedere che i benefici da esse risultanti compenseranno largamente il costo dell'operazione.

**5. La proposta comporta delle iniziative miranti a tener conto della specificità delle PMI?**

Sì. Per diminuire il numero di unità da indagare, le unità che occupano meno di 10 dipendenti non entrano nel campo d'indagine. Inoltre, la percentuale di piccole e medie imprese, incluse nelle indagini, è in generale notevolmente inferiore a quella delle grandi imprese, a causa delle modalità di estrazione del campione.

**6. Consultazione**

La Confederazione europea dei datori di lavoro (UNICE) ha partecipato fin dall'inizio alle riunioni organizzate dal Gruppo di lavoro "Statistiche delle Retribuzioni", nel corso della fase di concretizzazione della proposta. I rappresentanti di questa organizzazione hanno contribuito attivamente alla definizione dell'indagine, data l'importanza - più volte sottolineata - delle informazioni sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni per le associazioni di datori di lavoro.

La Confederazione europea dei sindacati ha, da parte sua, partecipato a talune riunioni. Questo organismo ha accolto in modo molto positivo il progetto di realizzare un'indagine sulla struttura e la ripartizione dei salari a livello dell'Unione europea. I rappresentanti di questa organizzazione si sono detti soddisfatti delle variabili selezionate ai fini dell'indagine.

I principali utenti, a livello della Commissione (DG II e DG V), sono stati consultati in numerose occasioni durante la preparazione del progetto. Le loro esigenze sono state anche esposte durante le riunioni del Gruppo di lavoro, il che ha consentito ai delegati dei servizi statistici di accettare meglio le loro proposte.

La concezione del progetto ha largamente beneficiato dell'esperienza dei paesi che già realizzano questo tipo di indagini nonché degli studi e delle analisi realizzate in base alle precedenti indagini effettuate dalla Commissione e da organismi scientifici.

Il Comitato del Programma Statistico, riunitosi il 1° e 2 dicembre 1994 a Lussemburgo, ha dato parere favorevole al progetto.

## SCHEDA FINANZIARIA n. 1

### 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Progetto di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni.

### 2. LINEE DI BILANCIO

Prospettive finanziarie - 4. altre politiche

Sottosezione B-5: Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee

Capitolo B5-60: Politica d'informazione statistica legata all'attuazione del mercato interno e all'accompagnamento delle politiche comunitarie.

Linea B5-6000: Crediti operativi

### 3. BASE GIURIDICA

Articolo 213 del Trattato

Decisione del Consiglio 89/382/CEE del 19 giugno 1989 che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU n. L 181 del 28 giugno 1989)

### 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

#### 4.1. *Obiettivo generale dell'azione*

Il presente regolamento del Consiglio vuole mettere a disposizione di tutti gli utenti statistiche armonizzate sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni dei lavoratori dell'Unione europea. Questi dati sono fondamentali per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche sociali e del mercato del lavoro a livello regionale, nazionale e comunitario.

I beneficiari di questa azione sono: le istituzioni comunitarie, i governi degli Stati membri, i decisori economici e sociali degli Stati membri nonché gli istituti di ricerca, le università e i mezzi di informazione.

La realizzazione di questa indagine a livello dell'Unione europea è uno dei progetti prioritari del programma quadro statistico della Comunità 1993-1997 (GU n. L 219 del 28.08.93).

4.2. *Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga*

Azione puntuale in conformità al progetto di regolamento (EURATOM, CEE) del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni (azione di raccolta e di elaborazione dei dati e trasmissione dei risultati a Eurostat) che copre il periodo 1996-1998.

5. **CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE**

5.1. *Spesa non obbligatoria*

5.2. *Stanziamenti dissociati*

5.3. *Tipi di entrate previste*

La vendita di prodotti statistici (base di dati, pubblicazioni) copre una parte del costo di produzione.

6. **NATURA DELLE SPESE/ENTRATE**

Il contributo della Commissione rappresenta solamente una parte del costo effettivo per la raccolta dei dati dell'ordine del 18%, dato che l'attività statistica della Commissione è ampiamente sovvenzionata, i costi di funzionamento e di amministrazione sono quasi esclusivamente a carico dei governi nazionali. Tuttavia, la spesa prevista è fondamentale per promuovere la normalizzazione dei dati raccolti, per la loro elaborazione e trasmissione a Eurostat.

Cofinanziamento del settore pubblico (bilanci dei servizi nazionali di statistica) e del settore privato (entrate tramite la vendita di prodotti statistici)

7. **INCIDENZA FINANZIARIA SUGLI STANZIAMENTI DI INTERVENTO (PARTE B DEL BILANCIO)**

7.1. *Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)*

Dato che si tratta di estendere i sistemi esistenti di raccolta di dati o di realizzare nuove indagini sulla struttura delle retribuzioni, l'intervento sul bilancio comunitario è calcolato sulla base della seguente ipotesi:

18% dei costi di esercizio per i due/tre anni dell'azione: realizzazione dell'indagine (1996) e trasmissione dei dati a Eurostat (1997/1998)

Natura delle spese a carico degli Stati membri: realizzazione dei questionari, partecipazione ai costi per la raccolta dei dati, elaborazione dei dati, diffusione e altri costi di esercizio.

Il totale dell'azione rappresenta una spesa media di circa 25 milioni di ecu per l'insieme degli Stati membri.

**Totale del contributo agli Stati membri (18% del totale) 4,50 Mecu**

*7.2. Scadenziario indicativo degli stanziamenti e dei pagamenti*

L'indagine sarà condotta all'inizio del 1996 e la trasmissione dei dati a Eurostat avverrà nel 1997/1998. Si propone di realizzare il pagamento in tre fasi: le prime due tranches come partecipazione alle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati (1996/1997) e una terza tranche al ricevimento dei risultati. La terza tranche potrà essere pagata o nel 1997 o nel 1998 a seconda che la trasmissione dei dati a Eurostat avvenga nel 1997 o nel 1998.

	1996	1997	1998	Totale
C.E.	4,5MECU			4,5 MECU
C.P.	1,35 MECU 30%	1,8MECU 40%	1,35MECU 30%	4,5 MECU

**8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLE MISURE PRESE)**

I contratti e gli accordi conclusi dalla Commissione sono pagati solamente sulla base di relazioni dettagliate sull'esecuzione delle operazioni previste o sulla base dei risultati ottenuti.

L'informazione statistica è considerata uno strumento obiettivo di valutazione dei programmi d'azione comunitari e contribuisce in tal modo a consolidare il dispositivo antifrode.

## 9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

### 9.1. *Obiettivi specifici e quantificabili, beneficiari*

L'obiettivo del presente regolamento del Consiglio è poter disporre di statistiche comparabili sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni dei lavoratori dell'Unione europea. In base agli orientamenti formulati nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione e conclusioni del vertice di Essen, queste statistiche sono indispensabili per la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali, nazionali e comunitarie e soprattutto per la verifica dei programmi nazionali a favore dell'occupazione.

### 9.2. *Giustificazione dell'azione*

Il finanziamento di questa azione poggia essenzialmente sugli Stati membri (vedi punto 6) che dispongono di una struttura consolidata per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Un intervento finanziario della Comunità risulta tuttavia necessario per i paesi che realizzano questo tipo di indagine per la prima volta e per quelli che devono adeguare le indagini esistenti alle esigenze comunitarie. L'obiettivo di questo contributo è di partecipare al finanziamento di una parte delle spese riguardanti la raccolta e l'elaborazione dei dati.

Questa azione intende raggiungere 4 risultati:

- essa fornisce alle istituzioni gli elementi quantitativi per elaborare, seguire e valutare ogni programma d'azione in conformità all'articolo 3 (2 del regolamento finanziario: "essa contribuisce quindi a un'utilizzazione più efficace e adeguata del bilancio comunitario";
- essa fornisce alle Amministrazioni nazionali le statistiche comparabili sull'insieme dei paesi membri per valutare e controllare l'andamento dei programmi politici comunitari;
- essa fornisce ai decisori politici, economici e sociali della Comunità le informazioni quantificate per prendere e valutare le loro decisioni nei rispettivi campi di attività: essa costituisce quindi un elemento fondamentale del mercato europeo dell'informazione;
- essa consente alla comunità scientifica di disporre delle informazioni necessarie per far avanzare le analisi e le conoscenze della vita economica e sociale nella Comunità.

I risultati dell'azione contribuiscono al miglioramento dell'informazione statistica utilizzata nel quadro dei lavori legati alla politica sociale, la coesione economica e la convergenza nel mercato interno.

La raccolta dell'informazione statistica poggia su un'architettura molto sussidiarizzata in cui i sistemi nazionali hanno una responsabilità a livello di ogni Stato membro. Il programma statistico comunitario diventa una parte integrante dei programmi statistici nazionali contribuendo così a creare uno spazio statistico europeo.

Il potenziale effetto moltiplicatore è relativamente basso. I dati previsti dal progetto di regolamento avranno tuttavia un maggiore interesse nella misura in cui gli utenti avranno accesso ad un insieme di dati che consentano di fare confronti internazionali sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni.

I risultati specifici dell'azione potrebbero risentirne se alcuni Stati membri - o la Commissione - non riuscissero a stanziare le risorse necessarie alla riuscita dell'azione.

### 9.3. *Controllo e valutazione dell'azione*

L'azione si iscrive nel quadro del programma statistico comunitario che costituisce l'oggetto di un controllo permanente grazie all'impiego di una tabella sinottica che determina gli obiettivi e le risorse necessarie ad ogni progetto in funzione del rapporto obiettivo/prestazione. All'inizio di ogni anno, Eurostat redige una relazione sullo stato di avanzamento del programma al termine dell'anno passato. Essa è composta di tre parti:

- la prima riassume, per ogni politica, le principali realizzazioni dell'anno;
- la seconda descrive, per ogni progetto, l'obiettivo fissato e i risultati ottenuti;
- la terza fornisce delle statistiche sull'utilizzazione delle risorse umane, di bilancio, informatica, amministrative, nel corso dell'anno precedente

### 9.4. *Coerenza con la programmazione finanziaria*

La decisione del Consiglio del 22 Luglio 1993 relativa al programma quadro per delle azioni prioritarie nel campo dell'informazione statistica 1993-1997, prevede la realizzazione di un'indagine sulla struttura delle retribuzioni<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>

GU n. L219 del 28.08.93

**10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO)**

*10.1. L'azione proposta implica un aumento dell'organico della Commissione?  
In caso affermativo, per quanti posti?*

Si: 1 posto di livello B a partire dal 1995

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie risulterà dalla decisione della Commissione di assegnazione delle risorse, compresi l'organico e gli importi supplementari che saranno concessi dall'autorità di bilancio.

*10.2. Indicare l'ammontare delle spese di funzionamento e di personale generate dalla proposta d'azione. Precisare il metodo di calcolo.*

Indicatori: costo annuale dell'occupazione per il 1995 (stima)

Base: Costo medio di un posto B2: 90 009 ecu, di cui 73 711 ecu di spese di personale e 16 298 di spese amministrative

	<b>Titolo A1</b>	<b>Titolo A2</b>
<b>Spese:</b>	<b>Personale</b>	<b>Amministrazione</b>
<b>Esercizio 1995 e seguenti</b>	73 711	16 298

Costo in ecu costanti (valore 1995)

**SCHEDA COMPLEMENTARE RIGUARDANTE I PAESI EFTA DELL'SEE**

**TITOLO DELLA PROPOSTA**

Progetto di regolamento relativo alle statistiche sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni

**IMPATTO SUI PAESI EFTA DELL'SEE**

I paesi EFTA dell'SEE sono interessati dal progetto di regolamento, alla cui discussione sono stati associati.

Tutti questi paesi hanno in effetti partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro relative al progetto.

**SCHEDA FINANZIARIA**

La scheda finanziaria è allegata al presente dossier e riguarda gli Stati membri dell'Unione Europea.

ISSN 0254-1505

COM(95) 287 def.

# DOCUMENTI

IT

17

---

N. di catalogo : CB-CO-95-318-IT-C

ISBN 92-77-90916-1

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo